

**Accordo sulle nuove prestazioni bilaterali**  
**Roma, 12 aprile 2016**

Il giorno 12 aprile 2016, presso la sede di E.Bi.Temp in Roma si sono incontrati Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le OO.SS. di categoria Nidil CGIL, Felsa CISL e UiTemp, tutte parti costituenti l'ente;

**premesse che**

le Parti intendono sviluppare l'attuale sistema di welfare bilaterale che da più di un decennio fornisce prestazioni di sostegno al lavoro in somministrazione a tutela e garanzia di tutte le lavoratrici e i lavoratori (di seguito solo lavoratori) assunti dalle Agenzie per il lavoro regolarmente iscritte alla sezione 1<sup>a</sup> dell'Albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**tutto ciò premesso convengono quanto segue.**

**Disposizioni generali sulle prestazioni**

Le Parti convengono che lo sviluppo delle prestazioni si realizza nell'ambito delle risorse disponibili derivanti dal contributo contrattuale dello 0,20% delle retribuzioni imponibili erogate ai lavoratori assunti dalle Agenzie con contratto di lavoro a tempo determinato e, altresì, del contributo dello 0,30% delle retribuzioni imponibili erogate ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le risorse disponibili sono anche quelle derivanti dai versamenti all'ente effettuati da Forma.Temp per l'attuazione di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito.

La realizzazione delle nuove prestazioni non determina alcun conseguente costo gestionale a carico dell'Ente.

Le Parti individuano le seguenti nuove prestazioni bilaterali, ad implementazione di quelle già previste nell'allegato 2 del CCNL 27 febbraio 2014, per tutti i lavoratori in somministrazione dipendenti dalle Agenzie per il lavoro:

- A. Contributo per trasporto extraurbano
- B. Contributo asilo nido per lavoratori padri
- C. Contributo "una tantum" per adozione o affido nazionale/internazionale
- D. Buono libri o materiale didattico per i figli dei lavoratori in somministrazione
- E. Buono libri per studenti lavoratori in somministrazione per frequenza corsi serali
- F. Contributo retta universitaria per studenti lavoratori in somministrazione
- G. Integrazione contributo INPS in caso di maternità obbligatoria
- H. Sostegno alla non autosufficienza

Le Parti concordano di delegare ad E.Bi.Temp la definizione di tutta la documentazione necessaria alle verifiche nonché le modalità di presentazione delle domande ed erogazione delle prestazioni.

Le ApL, al fine di fornire la massima informazione ai lavoratori in merito a tutte le prestazioni bilaterali erogate da EBITEMP e FORMA.TEMP, comprensive delle novità previste dal presente accordo, invieranno una comunicazione a tutti i lavoratori in somministrazione anche mediante utilizzo di posta elettronica o messaggistica telefonica.



#### **A. Contributo per trasporto extraurbano**

Le Parti intendono fornire ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione, comprensivo di eventuali proroghe e di durata complessivamente pari ad almeno ad 1 mese, un rimborso pari all'80% del costo sostenuto per un abbonamento nominativo di trasporto pubblico extraurbano necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Negli eventuali mesi successivi il contributo viene riconosciuto a fronte di un contratto di almeno 7 giorni nel mese.

In ogni caso il costo rimborsabile, sempre a consuntivo e a seguito di presentazione di opportuna documentazione, non può eccedere il limite massimo di 150 euro per ogni mensilità di abbonamento. Il lavoratore deve essere residente o domiciliato in comune diverso da quello in cui ha sede il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

#### **B. Contributo asilo nido per il lavoratore padre**

Le Parti convengono di estendere l'attuale prestazione a sostegno della maternità, mediante l'estensione del contributo per le spese di asilo nido sostenute, anche ai lavoratori padri ma solo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre, nuclei monoreddito da lavoro in somministrazione.

I requisiti di accesso restano invariati rispetto a quelli già previsti per le lavoratrici madri.

#### **C. Contributo "una tantum" per adozione o affido nazionale/internazionale**

Le Parti convengono di estendere l'attuale prestazione a sostegno della maternità, mediante il riconoscimento del contributo "una tantum" già previsto dal CCNL 27 febbraio 2014, anche alle ipotesi di adozione o affido per le lavoratrici alle quali non spetta l'indennità di maternità prevista dall'INPS.

I requisiti di accesso restano invariati rispetto a quelli già previsti per la prestazione a sostegno della maternità, ad eccezione del certificato medico di gravidanza che viene sostituito dalla idonea documentazione attestante l'inizio dell'adozione o affido.


#### **D. Integrazione contributo INPS per maternità obbligatoria**

Si prevede un contributo integrativo della indennità di maternità, fino al 100% della retribuzione precedentemente percepita, per le lavoratrici in maternità che ricevono direttamente l'indennità dall'INPS e alle quali sia scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione. La richiesta di integrazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'inizio del pagamento dell'indennità dell'INPS.

#### **E. Buono libri o materiale didattico per figli dei lavoratori in somministrazione**

Le Parti condividono l'esigenza di prevedere per i lavoratori con figli a carico che frequentano la scuola primaria o secondaria, un contributo per ogni figlio a carico del valore di 150 euro per l'acquisto di libri o materiale didattico.

La richiesta può essere presentata dai lavoratori con un'anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ciascun anno scolastico. La domanda deve essere presentata entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.



#### F. Buono libri per studenti lavoratori in somministrazione (corsi serali)

Le Parti intendono riconoscere ai lavoratori in somministrazione iscritti a corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola pubblica secondaria di secondo grado, un contributo del valore di 150 euro per l'acquisto di libri o materiale didattico necessario al corso di studio.

La richiesta può essere presentata dai lavoratori con un'anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ciascun anno scolastico e può essere erogata a seguito della presentazione dello scontrino o della ricevuta fiscale attestante l'acquisto di libri o altro materiale didattico. La domanda deve essere presentata entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.

#### G. Contributo retta universitaria studenti/lavoratori in somministrazione

Le Parti individuano un contributo annuo di 150 euro per i costi delle tasse universitarie sostenuti dai lavoratori in somministrazione iscritti ad un corso di laurea presso una Università.

La prestazione può essere riconosciuta soltanto nell'ambito della durata legale del corso universitario ed è riconosciuta ai lavoratori con un'anzianità di lavoro in somministrazione pari ad almeno 30 giorni nell'arco dei 12 mesi precedenti l'inizio dell'anno accademico. Il contributo viene erogato nei limiti del valore ISEE come individuato successivamente dalle Parti. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal pagamento delle tasse.

#### H. Sostegno ai familiari non autosufficienti

Si definisce un contributo annuo di 1.000 euro per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore in somministrazione, con missione in corso e con una anzianità di servizio di almeno 90 giorni nel settore, che si trovino nelle condizioni di invalidità civile al 100% e ai quali si applicano le disposizioni della Legge 104/92.

Roma, 12 aprile 2016

Assolavoro

*Antonio Basso*  
*Antonio Basso*

Nidil CGIL

*Clivio*  
*Clivio*

Felsa CISL

*Paolo* *Paolo* *Mattia* *Sinelli*

UiTemp

*Luca*  
*Luca*